



COMUNE DI PALERMO  
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  
Servizio Staff del Comandante  
U.O. studi e fondi extracomunali  
Tel. 091 – 6954267  
P.e.: studipm@comune.palermo.it

Prot.n. 11044 /REGINT

Palermo, 30.06.2017

Il responsabile del procedimento: dott. Osvaldo Busi

**Circolare n.10/2017**  
**Informativa**

All'U.O. Coordinamento Strategico  
LORO SEDI

**Oggetto: Polizia Stradale**  
**Aggiornamento Codice della Strada**

**Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo».**

E' stato pubblicato sulla "G.U.R.I." n. 144 di venerdì 23 giugno 2017, il testo definitivo della legge di conversione della c.d. "Manovra correttiva 2017" (DL n. 50/2017).

La Legge n.50 del 2017, che affronta alcuni temi importanti e introduce diverse novità tra le quali **all'art.47-bis** (Disposizioni in materia di trasporto su strada), **comma 3**, apporta alcune modificazioni al Codice della Strada, in particolare:

3. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 7, comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:  
«g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose»;
- b) all'articolo 10, comma 3, lettera e), dopo le parole: «contenitori o casse mobili di tipo unificato» sono inserite le seguenti: «o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale»;
- c) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente:  
«o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite»;
- d) all'articolo 180, comma 4, secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.»;
- e) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), dopo le parole: «alle aree pedonali,» sono inserite le seguenti: «alle piazzole di carico e scarico di merci,».

Tavole sinottiche delle modifiche al Codice della Strada

Previgente	Attuale
<p align="center"><b>Art. 7.</b> <b>Regolamentazione della circolazione nei centri abitati</b></p> <p>1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:</p> <p>a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;</p> <p>b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;</p> <p>c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;</p> <p>d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all' art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;</p> <p>e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il parcheggio dei veicoli;</p> <p>f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e' subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;</p> <p>g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;</p> <p>h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;</p> <p>i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.</p> <p>2. (omissis).</p>	<p align="center"><b>Art. 7.</b> <b>Regolamentazione della circolazione nei centri abitati</b></p> <p>1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:</p> <p>a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;</p> <p>b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;</p> <p>c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;</p> <p>d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all' art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;</p> <p>e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il parcheggio dei veicoli;</p> <p>f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e' subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;</p> <p><b>g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose;</b></p> <p>h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;</p> <p>i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la</p>

<p>3. (omissis). 4. (omissis). 5. (omissis). 6. (omissis). 7. (omissis). 8. (omissis). 9. (omissis). 10. (omissis). 11. (omissis). 12. (omissis). 13. (omissis). 13-bis. (omissis). 14. (omissis). 15. (omissis). 15-bis. (omissis).</p>	<p>mobilità urbana. 2. (omissis). 3. (omissis). 4. (omissis). 5. (omissis). 6. (omissis). 7. (omissis). 8. (omissis). 9. (omissis). 10. (omissis). 11. (omissis). 12. (omissis). 13. (omissis). 13-bis. (omissis). 14. (omissis). 15. (omissis). 15-bis. (omissis).</p>
Previgente	Attuale
<p>Art. 10. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità</p> <p>Comma 1 (omissis). Comma 2 (omissis). 3. E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli: a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso; b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli; c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo; d) isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'art. 61; e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'art. 62; f) mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'art. 62. g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi. g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno; g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole; Comma 4 (omissis). Comma 5 (omissis). Comma 6 (omissis).</p>	<p>Art. 10. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità</p> <p>Comma 1 (omissis). Comma 2 (omissis). 3. E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli: a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso; b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli; c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo; d) isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'art. 61; e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'art. 62; f) mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'art. 62. g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi. g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno; g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole; Comma 4 (omissis). Comma 5 (omissis).</p>

<p>Comma 7 (omissis). Comma 8 (omissis). Comma 9 (omissis). Comma 9-bis (omissis). Comma 10 (omissis). Comma 11 (omissis). Comma 12 (omissis). Comma 13 (omissis). Comma 14 (omissis). Comma 15 (omissis). Comma 16 (omissis). Comma 17 (omissis). Comma 18 (omissis). Comma 19 (omissis). Comma 20 (omissis). Comma 21 (omissis). Comma 22 (omissis). Comma 23 (omissis). Comma 24 (omissis). Comma 25 (omissis). Comma 25-bis (omissis). Comma 25-ter (omissis). Comma 25-quater (omissis). Comma 26 (omissis).</p>	<p>Comma 6 (omissis). Comma 7 (omissis). Comma 8 (omissis). Comma 9 (omissis). Comma 9-bis (omissis). Comma 10 (omissis). Comma 11 (omissis). Comma 12 (omissis). Comma 13 (omissis). Comma 14 (omissis). Comma 15 (omissis). Comma 16 (omissis). Comma 17 (omissis). Comma 18 (omissis). Comma 19 (omissis). Comma 20 (omissis). Comma 21 (omissis). Comma 22 (omissis). Comma 23 (omissis). Comma 24 (omissis). Comma 25 (omissis). Comma 25-bis (omissis). Comma 25-ter (omissis). Comma 25-quater (omissis). Comma 26 (omissis).</p>
Previgente	Attuale
<p>Art. 158.</p> <p>Divieto di fermata e di sosta dei veicoli</p> <p>Comma 1 (omissis).</p> <p>2. La sosta di un veicolo e' inoltre vietata:</p> <p>a) allo sbocco dei passi carrabili;</p> <p>b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;</p> <p>c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;</p> <p>d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;</p> <p>e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;</p> <p>f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;</p> <p>g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;</p> <p>h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;</p> <p>i) nelle aree pedonali urbane;</p> <p>l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;</p> <p>m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;</p>	<p>Art. 158.</p> <p>Divieto di fermata e di sosta dei veicoli</p> <p>Comma 1 (omissis).</p> <p>2. La sosta di un veicolo e' inoltre vietata:</p> <p>a) allo sbocco dei passi carrabili;</p> <p>b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;</p> <p>c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;</p> <p>d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;</p> <p>e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;</p> <p>f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;</p> <p>g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;</p> <p>h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;</p> <p>i) nelle aree pedonali urbane;</p> <p>l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;</p> <p>m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;</p>



<p>n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi; o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione. Comma 3 (omissis). Comma 4 (omissis). Comma 5 (omissis). Comma 6 (omissis). Comma 7 (omissis).</p>	<p>n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi; o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione; <b>o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite.</b> Comma 3 (omissis). Comma 4 (omissis). Comma 5 (omissis). Comma 6 (omissis). Comma 7 (omissis).</p>
<p><b>Previgente</b></p>	<p><b>Attuale</b></p>
<p><b>Art. 180</b> Possesso dei documenti di circolazione e di guida Comma 1 (omissis). Comma 2 (omissis). Comma 3 (omissis). 4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. Comma 5 (omissis). Comma 6 (omissis). Comma 7 (omissis). Comma 8 (omissis).</p>	<p><b>Art. 180</b> <b>Possesso dei documenti di circolazione e di guida</b> Comma 1 (omissis). Comma 2 (omissis). Comma 3 (omissis). 4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. <b>Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t</b>, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. Comma 5 (omissis). Comma 6 (omissis). Comma 7 (omissis). Comma 8 (omissis).</p>
<p><b>Previgente</b></p>	<p><b>Attuale</b></p>
<p><b>Art. 201</b> <b>Notificazione delle violazioni</b> Comma 1 (omissis). 1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso vietato; d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo</p>	<p><b>Art. 201</b> <b>Notificazione delle violazioni</b> Comma 1 (omissis). 1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso vietato; d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo</p>

<p>oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;</p> <p>f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;</p> <p>g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;</p> <p>g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento).</p>	<p>oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;</p> <p>f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;</p> <p>g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, <b>alle piazzole di carico e scarico merci</b> o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;</p> <p>g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento).</p>
--	---

IL COMANDANTE  
V. MESSINA